

Comunicazione dell'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema elettrico:
Chiarimenti in merito ai decreti 911/2016 e 982/2016 del Presidente della Seconda Sezione del Tar Lombardia, di sospensione della deliberazione 354/2016/R/eel:

Per effetto del decreto cautelare monocratico del Presidente della Sezione II del TAR Lombardia, Milano, emanato ai sensi dell'articolo 56 c.p.a., 19 luglio 2016, n. 911 e' stata provvisoriamente sospesa l'efficacia della deliberazione dell'Autorita' 354/2016/R/eel, recante "Aggiornamento, per il trimestre 1 luglio - 30 settembre 2016, delle condizioni economiche del servizio di vendita dell'energia elettrica in maggior tutela". Tale decisione e' stata confermata dal successivo decreto monocratico del medesimo Giudice 28 luglio 2016, n. 982. Al fine di dissipare le incertezze applicative segnalate, nonche' di tutelare il cliente finale in maggior tutela da eventuali pregiudizi che potrebbero determinarsi in detto incerto contesto, l'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, precisa che, per effetto delle decisioni del suddetto Giudice, di cui prende atto, non possono che trovare applicazione le condizioni economiche del servizio di vendita dell'energia elettrica in maggior tutela approvate con deliberazione dell'Autorita' 30 marzo 2016, 140/2016/R/eel, e, piu' precisamente, i valori dell'elemento PE, dell'elemento PD e del corrispettivo PPE di cui alle tabelle allegate alla suddetta deliberazione (qualora, per alcune utenze, differenziati anche su base mensile, i valori riferiti al mese di giugno). Sono fatti salvi gli effetti di ulteriori determinazioni assunte in sede giurisdizionale.